Codice A1816A

D.D. 4 settembre 2019, n. 3025

R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6336) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di manutenzione-sistemazione del Rio Cherello in comune di Monesiglio (CN). Richiedente: Comune di Monesiglio - Piazza XX Settembre 2 - 12077 MONESIGLIO.

In data 01/08/2019 l'Amministrazione comunale di Monesiglio ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di mauntenzione-sistemazione del Rio Bertole e del Rio Cherello.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, redatti dall' Ing. Erika Brondino – via Antica di Saluzzo, 23 – frazione Roata Rossi – 12100 Cuneo, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, limitatamente al Rio Cherello, in quanto il tratto di Rio Bertole sul quale sono previsti gli interventi non risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche e non ha sedime demaniale:

• Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso del tratto di Rio Cherello all'interno del concentrico di Monesiglio mediante rimozione del materiale di sovralluvionamento

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale di Monesiglio n. 70 del 09/11/2018 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge.

Tenuto conto che si tratta di un intervento pubblico finalizzato alla messa in sicurezza di un tratto di corso d'acqua che attraversa il concentrico e che le caratteristiche del medesimo (*muri spondali in c.a. e fondo alveo rivestito*) non permettono la sistemazione in loco del materiale da rimuovere per ripristinare le sezioni originarie autorizzate;

Visto che ai sensi della D.G.R. n.21-1004 del 9 febbraio 2015 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex art. 15 della L.R. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002", l'intervento di asportazione ad iniziativa pubblica ricade in Zona 2 − materiale di categoria 2 dal valore potenziale di mercato di 2,20 €mc;

Visto l'esiguo quantitativo di materiale da asportare (mc 453), nonché la necessità di intervenire urgentemente per ripristinare il regolare deflusso del tratto di Rio in prossimità del concentrico e ridurre le condizioni di rischio in occasione di eventuali eventi di piena del corso d'acqua;

Visto che il Comune ha dichiarato che il materiale asportato, previo accertamento della possibilità di riutilizzo ai sensi dell'allegato IV del DPR 120/2017, sarà utilizzato direttamente dallo stesso ente per la sistemazione di un area di sua proprietà, così come precisato con la nota n. 1782 del 29/08/2019 (F°8 – mappale n. 555);

Considerato che seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Cherello;

Ritenuto che la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica con asportazione di materiale, vista l'urgenza e la potenziale pericolosità, debba essere comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

• il materiale litoide estratto dovrà essere accumulato sull'area di proprietà del Comune e, previo esperimento delle procedure previste dall'allegato B della D.G.R. n.21-1004 del 9/02/2015 (asta pubblica con valore base di 2,20 €/mc − eventuale rimodulazione del canone a valore zero per qualità merceologica del materiale) da effettuarsi in accordo con il Settore scrivente, lo stesso potrà essere lasciato in piena disponibilità al Comune per l'esecuzione degli interventi di sistemazione.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..
- Vista la D.G.R. n.21-1004 del 9 febbraio 2015; (litoidi)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Monesiglio, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all' istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto della prescrizione sopra riportata e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. <u>il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per il ripristino e regolarizzazione della sezione di deflusso, non potrà essere utilizzato per la sistemazione dell'area comunale sin tanto che non saranno concluse le procedure sopra prescritte;</u>
- 3. le opere idrauliche (*muri spondali, briglie e platea di rivestimento del fondo alveo*) nonché tutte le eventuali pertinenze coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- 6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti che saranno realizzati con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
- 9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- 11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)
- 12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore Geom. Luca MENARDI